

STATUTO SEZIONI VICENTINE

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l' "ASSOCIAZIONE DELLE SEZIONI VICENTINE DEL C.A.I." . L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio coordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI.

ART. 2 – SCOPI

L'Associazione persegue in conformità ai fini statutari del C.A.I. i seguenti scopi:

- Favorire i rapporti intersezionali tra le sezioni associate e promuovere le iniziative comuni anche ai fini dell'informazione e della propaganda delle attività istituzionali;
- Costituire il luogo d'incontro e di discussione in relazione ai problemi di comune interesse per perseguire unità di intenti e di indirizzi;
- Rappresentare in maniera unitaria le singole sezioni sia nei rapporti interni con il C.A.I. che esterni ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità.

ART. 3- ASSOCIATI

Fanno parte dell'Associazione tutte le Sezioni del CLUB ALPINO ITALIANO operanti nella provincia di Vicenza, ARZIGNANO, ASIAGO, BASSANO DEL GRAPPA, DUEVILLE, LONIGO, MALO, MAROSTICA, MONTEBELLO VICENTINO, MONTECCHIO MAGGIORE, RECOARO TERME, SCHIO, THIENE, VALDAGNO, VICENZA.

Ciascuna Sezione è rappresentata dal Presidente o da un suo delegato, appartenente alla stessa sezione, in caso di impedimento del Presidente.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, del regolamento e delle deliberazioni adottate dall'assemblea, salvo che queste non pregiudichino l'autonomia patrimoniale ed operativa dei singoli associati.

In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, l'Assemblea potrà intervenire ed applicare sanzioni secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento disciplinare del CAI.

ART. 4- AMMISSIONE, RECESSO E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione le eventuali nuove sezioni della Provincia che, condividendone gli scopi, presentano richiesta scritta. Spetta all'assemblea deliberare sulle domande di ammissione.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso o espulsione.

Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento previa comunicazione scritta inviata alla segreteria ed ha effetto a partire dalla presa d'atto della medesima da parte della segreteria che ne darà immediata comunicazione a tutti gli associati.

L'espulsione è pronunciata dall'assemblea con delibera motivata nei confronti di quegli associati che, nonostante i richiami ed altre sanzioni già deliberate:

- a) non partecipano abitualmente alla vita dell'Associazione;
- b) non eseguono in tutto o in parte gli eventuali versamenti approvati dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione ovvero non adempiono gli impegni assunti verso l'associazione.

Il provvedimento dovrà essere comunicato all'associato che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri competente per territorio, secondo le modalità previste dal regolamento disciplinare del CAI.

L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'associazione non può ripetere gli eventuali contributi versati e perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale .

ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea degli associati;
- La segreteria;
- Il tesoriere;
- Il collegio dei revisori;

ART. 6 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati (le singole Sezioni) ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per delega fra sezioni.

Possono partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Centrale, del Gruppo Regionale, il Delegato di zona CNSAS, i coordinatori delle commissioni, purchè soci di una delle sezioni associate. Possono altresì essere invitati esperti per la trattazione di specifici argomenti o altri soci accompagnati dal proprio Presidente.

Presiede le riunioni dell'assemblea il Presidente della sezione C.A.I. ospitante.

L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno e quando sia necessario o richiesto dalla Segreteria o da almeno un terzo degli associati.

La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta tramite lettera o posta elettronica o telefax. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere fatta per via telefonica almeno due giorni prima.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti. In ogni caso è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. In ogni caso è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti.

ART. 7 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare in merito a:

- nomina della segreteria, del tesoriere e dei revisori dei conti;
- approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- indicazioni dei nominativi da proporre negli organismi tecnici e di rappresentanza del Sodalizio nei diversi livelli;
- eventuali contributi da porsi a carico degli associati per l'ordinario funzionamento dell'associazione;
- ogni altro argomento che la segreteria intenda sottoporre.

L'assemblea straordinaria delibera in merito a :

- altri impegni finanziari legati a particolari iniziative in cui si disponga del patrimonio dell'associazione;
- modifiche dello Statuto;
- eventuale scioglimento dell'Associazione;
- accettazione, espulsione di un associato o revoca della Segreteria.

Le delibere dell'assemblea devono essere trascritte in un apposito verbale raccolto e conservato dalla Segreteria.

ART. 8 – SEGRETERIA

La Segreteria è composta da tre a cinque membri nominati dall'Assemblea fra i soci delle singole Sezioni aderenti. Detti membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili soltanto una volta consecutivamente. Possono essere revocati dall'assemblea in seduta straordinaria.

La Segreteria è retta da un Coordinatore nominato al proprio interno.

La Segreteria è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 9 – COMPITI DELLA SEGRETERIA

La Segreteria è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Alla Segreteria spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

In particolare spetta alla Segreteria:

- nominare il coordinatore ed il segretario;
- provvedere alla gestione ordinaria dell'Associazione;
- formalizzare e dare esecuzione alle decisioni prese dall'Assemblea;
- sottoporre all'attenzione dell'Assemblea argomenti di comune interesse;
- affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti .

ART. 10 - COORDINATORE

Il Coordinatore rappresenta l'associazione ed ha diritto di voto. Nel caso il Coordinatore fosse anche Presidente di Sezione avrà diritto ad un solo voto. Egli convoca la segreteria, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere, in via disgiunta con il tesoriere, agli incassi ed ai pagamenti.

In mancanza o nell'impossibilità il Coordinatore può delegare un altro membro della segreteria.

ART. 11- TESORIERE

Il tesoriere tiene la contabilità conservandone la documentazione. Predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea.

ART. 12 – SEDE SOCIALE E LEGALE

La sede legale dell'Associazione è presso la sede della Sezione di Vicenza del Club Alpino Italiano.

ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della gestione amministrativa e della contabilità. Esso è composto da tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea tra persone aventi idonea capacità professionale, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno per l'esame dei bilanci ad esso sottoposti dal tesoriere.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni dell'Assemblea degli associati e possono far inserire nel verbale le loro osservazioni. Hanno diritto di chiedere alla segreteria ed al tesoriere notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo contabile.

ART. 14 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi volontari dei soci;
- eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

Le erogazioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 15 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si estingue, secondo quanto definito dalla Statuto e dal Regolamento Generale del Cai:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- quando lo scopo è divenuto impossibile da raggiungere;
- quando sono venuti a mancare la maggioranza degli associati di cui all'art. 3.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, che delibererà anche in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento del C.A.I., alle norme del Codice Civile e alle norme di legge vigenti in materia.